

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 16 DEL 11-06-2024

OGGETTO: *Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivi di cui all'art. 45 e Allegato I.10 del d.lgs. del 36/2023 e ss.mm.ii., e dell'art. 148 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. Approvazione*

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 del mese di Giugno in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dell'Area Amministrativa allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Dirigente avv. Lucilla Mazzarisi di regolarità contabile e di copertura finanziaria dal responsabile Settore e dal Direttore Generale dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 1797/I del 11/06/2024 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Baldassare Giarraputo)

CONSORZIO DI BONIFICA 5GELA

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – 1797/I del 11/06/2024

IL DIRIGENTE CBSO e ad interim

Avv. Lucilla Mazzarisi

OGGETTO: *Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivi di cui all'art. 45 e Allegato I.10 del d.lgs. del 36/2023 e ss.mm.ii., e dell'art. 148 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario* **Approvazione**

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023);

VISTO il Regolamento *Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivi di cui all'art. 45 e Allegato I.10 del d.lgs. del 36/2023 e ss.mm.ii.*, allegato alla suddetta Delibera;

ATTESO che l'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede un fondo incentivi per funzioni tecniche;

CONSIDERATO che è necessario adottare all'interno dell'Ente un Regolamento per la ripartizione del sopra citato fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente aggiornato alla normativa vigente;

ATTESO che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

di **APPROVARE** il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivi di cui all'art. 45 e Allegato I.10 del d.lgs. del 36/2023 e ss.mm.ii., e dell'art. 148 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario", composto di n. 16 articoli, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;

di **DARE ATTO** che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e/o speciali in materia, abrogherà automaticamente le norme del suddetto Regolamento, qualora risultino incompatibili;

di **TRASMETTERE** il presente atto all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

IL DIRIGENTE CBSO e ad interim
Avv. Lucilla Mazzarisi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 1797/I del 11/06/2024 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRIGENTE CBSO e ad interim
Avv. Lucilla Mazzarisi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

la presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione 1797/I del 11/06/2024 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere **FAVOREVOLE**;

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)

SCHEMA DI “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL DLGS. N. 36/2023”

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante e dell’ente concedente con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all’applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo quanto previsto all’art.10.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell’allegato I.10 del Codice, “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”, cui fa rinvio l’articolo 45, comma 2, del Codice.
2. In base all’art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere

dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Dirigente, sentito il Responsabile Unico del Progetto, e nominati Direttore Generale.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'art. 4, co. 1, della presente disciplina può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. Il personale dipendente della stessa Stazione Appaltante che svolge le funzioni previste dall'articolo 116 del Codice appartiene a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo/verifica di conformità svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci

della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento

Articolo 6

(Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 – corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima del 100% delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 7

(Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Articolo 8

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

Articolo 9

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Articolo 10

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
- 4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico.
- 5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,9%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,8%
oltre euro 25.000.000,00	1,6%

TAB. B – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00	1,8%

- 6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
- 7. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo.
- 8. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale c/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000 (centocinquantamila/00);
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 14 del Codice;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 dello stesso;
 - f) ogni fase di progettazione dell'opera programmata.

g) Nell'ipotesi di cui al comma 8, lettera a) nonché per ogni attività non incentivata/non incentivabile in forza del presente Regolamento, svolta dai dipendenti e dirigenti incaricati dall'Ente, finanziata con fondi esterni al Consorzio o con proprie risorse finanziarie, le attività tecniche eseguite saranno retribuite con un importo pari al 20% delle economie risultanti per non aver dato l'affidamento di che trattasi all'esterno, e che le attività verranno eseguite relativamente al ruolo svolto negli specifici settori. Nei casi di assunzione della carica di Responsabile Unico del Progetto a personale con qualifica dirigenziale il compenso previsto dalle tabelle allegate alla presente sarà corrisposto dalla Stazione Appaltante. La copertura economica di quanto sopra previsto (lett. g) sarà garantita con fondi propri o dalle Spese Generali del relativo Quadro Economico dell'intervento. Relativamente alla programmazione il relativo incentivo va distribuito tra tutti coloro che firmano i Piani Triennali. Le risorse (ivi compresi per il direttore ed i dirigenti) necessarie troveranno copertura tra le Spese Generali dei relativi Quadri Economici degli interventi.

Articolo 11

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente.

Articolo 12

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del Dirigente

Articolo 13

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

Articolo 14

(liquidazione dell'incentivo)

1. Ai fini liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i vari soggetti, il Responsabile Unico del Progetto propone al dirigente, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

- a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
- il dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il direttore assume la determinazione di liquidazione.
- b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il direttore assume la determinazione di liquidazione.
- Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
- c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il direttore assume la determinazione di liquidazione.

La determinazione per la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Direttore Generale al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 15 (Applicazione)

1. La presente disciplina si applica a tutti, lavori, servizi e forniture anche in fase di esecuzione alla entrata in vigore della stessa a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 16 (Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogata la precedente e si applicherà per tutti gli interventi sia essi in corso di esecuzione ma non collaudati o da avviare la presente.